



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi

Presidente

Emanuele Scatola

Primo Referendario

Giovanna Olivadese

Referendario (relatore)

nella Camera di consiglio del 29 maggio 2024

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP);

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni n. 16/2022 e n. 19/2022 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione n. 50/INPR/2024 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per il 2024;

Vista la deliberazione di Consiglio del Comune di Corleto Monforte (SA) n. 9 del 2.4.2024 avente ad oggetto: *"Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile. Indirizzi finalizzati alla costituzione ed approvazione bozze di Statuto e modulo di adesione"*, trasmessa via pec -ai sensi dell'art. 5, comma 3, TUSP- a questa Sezione in data 9.5.2024 e acquisita al protocollo n. 3197 del 10.5.2024;

Vista l'Ordinanza presidenziale n.74/2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'operazione societaria delineata

Con nota (prot. dell'Ente n. 2344 dell'8.5.2024) a firma del Segretario comunale, il Comune di Corleto Monforte (SA) ha trasmesso in data 9.5.2024 -ai sensi dell'art. 5, comma 3, del TUSP- la deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 2.4.2024 avente ad oggetto: *"Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile. Indirizzi finalizzati alla costituzione ed approvazione bozze di Statuto e modulo di adesione"*. La documentazione trasmessa è stata acquisita da questa Sezione al protocollo n. 3197 del 10.5.2024.

In particolare, il Comune ha approvato l'impegno a costituire la Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale secondo il modello giuridico-amministrativo *"Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile - Impresa Sociale ETS"* approvando contestualmente la bozza di Statuto ed il Modulo di Adesione alla CER.

A corredo della delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 2.4.2024 l'Ente ha allegato:

- verbale n.5 del 24.3.2024 dell'Organo di revisione che esprime parere positivo alla proposta di deliberazione;
- una informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 13 del regolamento europeo n. 679/2016 relativo a *"manifestazione di interesse per partecipazione alla comunità energetica rinnovabile e solidale di cui all'art. 42 bis del d.l. 162/2019"* in parte non compilata;
- lo schema di Manifestazione di interesse per la partecipazione alla *"Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale Impresa Sociale ETS"* in bianco, non compilato;
- lo schema di costituzione della *"SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE* di _____ *IMPRESA*

SOCIALE –E.T.S.” (in sigla: “COOP CER DI _____”) unitamente allo Statuto della stessa.

Dall’esame della documentazione risulta che il Consiglio dell’Ente è stato chiamato ad esprimersi sulla creazione di una Cooperativa finalizzata alla costituzione di una Comunità Energetica che riguarderà l’intera comunità aderente e non soltanto i produttori. Il Comune -che è beneficiario di un contributo di € 8.000,00- intende acquisire n. 10 quote societarie, per una spesa complessiva pari ad € 500,00. Sulla proposta e sulla sostenibilità finanziaria il Revisore dei Conti si è espresso in modo favorevole.

L’Ente nella delibera di C.C. n.9/2024 richiama:

- il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (ora Ministero della mobilità sostenibile), adottato in via definitiva nel mese di dicembre 2019 in attuazione del Regolamento 2018/1999/UE, strumento fondamentale per l'inizio di un percorso di cambiamento nella politica energetica e ambientale del nostro Paese verso la decarbonizzazione;
- la Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 377 del 15.07.2020, che ha approvato il Piano Energetico Ambientale (PEAR) che prevede tre macro obiettivi: aumentare la competitività del sistema Regione mediante una riduzione dei costi energetici sostenuti dagli utenti e, in particolare, da quelli industriali; raggiungere gli obiettivi ambientali definiti a livello europeo accelerando la transizione verso uno scenario decarbonizzato; migliorare la sicurezza e la flessibilità dei sistemi e delle infrastrutture;
- il PEAR il quale evidenzia come *"le imprese che hanno sostenuto costi più elevati per l'acquisto di energia hanno anche una minor crescita dei volumi fatturati e una minore propensione all'export"* e che l'efficienza energetica ha *"il pregio di essere lo strumento più economico per l'abbattimento delle emissioni di CO2, con un ritorno sugli investimenti positivo per il Paese, di generare domanda dove sono attive molte imprese italiane, di accrescere la sicurezza energetica e di ridurre il deficit della bilancia commerciale"*;
- il Decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Decreto Milleproroghe), come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, con cui sono state introdotte anche nel nostro Paese le "comunità energetiche rinnovabili" previste dalla Direttiva Europea RED II (2018/2001/UE), quali forme di aggregazione tra cittadini, pubbliche

amministrazioni locali e piccole e medie imprese finalizzate alla condivisione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, in direzione di uno scenario energetico basato sulla generazione distribuita e sullo sviluppo di energia a chilometro zero;

- il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 che ha attuato la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

- il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR), approvato in via definitiva con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea dell'8 luglio 2021 sulla base della proposta della Commissione COM (2021) 344, che stanziava più di 2 miliardi di euro per installare 2.000 MW di nuova capacità di generazione elettrica in configurazione distribuita da parte di comunità energetiche rinnovabili puntando sui Comuni con meno di 5.000 abitanti, ovvero quelli più a rischio di spopolamento;

- la DGR n. 451 del 1° settembre 2022 con la quale la Regione Campania ha deliberato uno stanziamento iniziale pari ad € 1.000.000,00 per promuovere la costituzione di *"Comunità energetiche rinnovabili e Solidali"*, individuando le Amministrazioni di Comuni Campani con meno di 5.000 abitanti quali soggetti promotori in ottica complementare e sinergica rispetto alle misure attuative previste dal Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (PNRR);

- il DD n. 865 del 3.10.2022, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 3.10.2022 con il quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la concessione di contributi a favore dei comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la promozione della costituzione di *"Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali"*;

- la Legge regionale n.1 del 2/03/2020 e successive modifiche contenente *"Disposizioni in materia di Cooperative di Comunità"* con cui la Regione Campania, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità;

- la Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 *"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2023"* che all'art. 44 (Promozione e sostegno delle Comunità energetiche rinnovabili), al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà

energetica e sociale, perseguire l'indipendenza e l'autonomia energetica mediante la diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER), aggiunge all'articolo 20 della legge regionale 38/2020, il seguente comma 8 bis: *"La Regione, anche con il coinvolgimento degli Enti locali, effettua, entro il 31 dicembre 2023, una ricognizione dei tetti degli edifici pubblici e delle aree pubbliche nella propria disponibilità da mettere a disposizione, previa apposita procedura a evidenza pubblica, per l'installazione degli impianti a servizio delle Comunità energetiche rinnovabili. La Giunta regionale, con propri atti, definisce modalità e criteri per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."* Inoltre, la stessa legge regionale aggiunge, alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), il seguente periodo: *"e possono costituire Comunità energetiche tra i soggetti soci di cui all'articolo 4"*.

L'Ente ha partecipato all'avviso sopra indicato chiedendo il contributo di € 8.000,00 per il finanziamento dei costi inerenti alla costituzione di una "Comunità di Energia Rinnovabile e Solidale" ed è risultato tra i Comuni ammessi al finanziamento con il Decreto Dirigenziale della Direzione Generale Sviluppo Economico per le Attività Produttive 51.02 n. 114 del 13/02/2023, integrato con Decreto Dirigenziale n. 137 del 20/02/2023, ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso.

La deliberazione consiliare n. 9 del 2.4.2024 riporta la notizia che *"la successiva convenzione con l'ente finanziatore prevede la realizzazione degli obiettivi prefissati entro il 12 maggio 2024 come da decreto dirigenziale n. 1130 del 31/10/2023"* e che con Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 05.02.2024 è stato dato incarico al RUP di avviare la procedura di ricerca dei soggetti interessati e di verifica della fattibilità tecnica ed economica del progetto. Successivamente, con determinazione del responsabile dell'area tecnica n. 18 del 13.3.2024 è stata individuata la ditta Agriadvisor società cooperativa quale soggetto facilitatore di assistenza e consulenza tecnico-amministrativa, preposto all'animazione territoriale ed incaricato di supportare l'Ente ed il Responsabile del Procedimento nell'iter di costituzione e realizzazione della CER. Inoltre, nell'atto si legge che *"nell'ambito dell'espletamento di detto incarico la impresa Agriadvisor ha fornito una bozza di Atto Costitutivo e Statuto di CER sotto forma di Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – Impresa Sociale ETS"* ha fornito, altresì, una bozza di Modulo di Adesione alla Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – Impresa Sociale ETS.

Descritta nei suddetti termini l'operazione societaria sottoposta al vaglio della magistratura contabile, occorre preliminarmente appurare se sussistano, nella fattispecie, i presupposti normativi che legittimano questa Sezione a pronunciarsi, ex art. 5, comma 3, TUSP, sull'atto deliberativo di costituzione societaria.

DIRITTO

2. Il controllo della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP

L'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2016 (recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", nel prosieguo, per brevità, TUSP), come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione (diretta o indiretta) sia trasmesso, dall'Amministrazione pubblica procedente (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. a, TUSP) alla Corte dei conti. Quest'ultima delibera -entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento- sulla conformità dell'atto rispetto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5 TUSP, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La novella normativa precisa che, qualora la Corte dei conti non si pronunci entro il termine prescritto di sessanta giorni, l'Amministrazione possa procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione.

Il comma 4 del detto art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016 consente comunque all'amministrazione di superare un pronunciamento della Sezione di controllo che consista in un "*parere in tutto o in parte negativo*" e di procedere alla costituzione o all'acquisizione inizialmente deliberata, purché motivi "*analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere*", dandone pubblicità sul proprio sito internet istituzionale. Dunque, a seguito di un parere negativo, si configura a carico dell'Amministrazione deliberante un onere di motivazione rafforzata.

La rivisitata funzione assegnata alla Corte dei conti è stata oggetto di esame da parte delle Sezioni riunite in sede di controllo (deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22 e n. 19/SSRRCO/QMIG/2022) che ne hanno individuato la *ratio* nell'esigenza di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta amministrativa, prima che la stessa venga attuata mediante gli strumenti del diritto privato. Ciò "*in ragione delle rilevanti conseguenze che la nascita di un nuovo soggetto societario o l'intervento pubblico in una realtà già esistente determina sotto*

molteplici profili" (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

Come è noto, l'esercizio dell'autonomia contrattuale da parte di un soggetto pubblico attraverso il diritto societario - sia in fase di creazione di un nuovo soggetto di diritto, sia in sede di acquisizione di una partecipazione in un'entità già esistente - è un processo che si articola in due fasi: la prima ha carattere pubblicistico ed è finalizzata a pervenire alla determinazione della volontà dell'ente di acquisire la veste di socio in uno dei tipi societari ammessi dal TUSP; la seconda, avente rilevanza privatistica, è volta a tradurre in attuazione la determinazione assunta in via amministrativa, attraverso gli strumenti del diritto societario (quali l'atto costitutivo e lo statuto, il contratto di acquisto della partecipazione in via diretta o mediante aumento di capitale).

La verifica della Corte dei conti ex art. 5, comma 3, TUSP interviene su un atto deliberativo che per conseguire gli effetti finali cui è preordinato (la costituzione di una società o l'acquisizione di una partecipazione societaria) necessita della stipulazione, a valle, dell'atto negoziale di costituzione o di acquisto. Prima di essere attuato con gli strumenti privatistici tale atto deliberativo è sottoposto al vaglio positivo della magistratura contabile o al decorso infruttuoso del termine assegnato per il controllo.

Ciò premesso, occorre ora soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi che legittimano, nella fattispecie, l'intervento della magistratura contabile.

3. Ambito soggettivo del controllo

Il TUSP, attraverso il combinato disposto dell'art. 1, comma 1 e dell'art.2, comma 1, lett. a), riconduce nel proprio campo applicativo *"le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale"*.

Il menzionato art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001 include espressamente anche i Comuni per cui l'ente locale Corleto Monforte (SA) rientra tra i soggetti sottoposti al controllo della Sezione.

4. Ambito oggettivo del controllo

L'art. 5, comma 3, del TUSP enuncia puntualmente le tipologie di atti che devono essere trasmessi all'esame della Corte dei conti, vale a dire quelli aventi ad oggetto

la *"costituzione di una società a partecipazione pubblica"* (incluse quelle miste pubblico-privato, disciplinate dal successivo art. 17) e di *"acquisto di partecipazioni, anche indirette"* da parte di Amministrazioni pubbliche (per *"partecipazione"* deve intendersi *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, come da definizione contenuta nell'art. 2, lett. f), del medesimo T.U.S.P).

Tale disposizione ha limitato il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di una partecipazione) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio.

La fattispecie oggetto del presente esame rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5, comma 3, TUSP. Si è infatti di fronte all'adesione da parte del Comune di Corleto Monforte (SA) alla costituzione e acquisto di partecipazione nella società cooperativa di comunità energetica rinnovabile e solidale impresa sociale E.T.S. con forma giuridica di società cooperativa.

5. Profili di competenza a conoscere dell'atto deliberativo di costituzione

Sul punto l'art. 5, comma 4, del TUSP ripartisce la competenza, ai fini dell'esame degli atti di costituzione di società o acquisizione di partecipazioni societarie, tra le Sezioni riunite in sede di controllo (*"per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali"*), le Sezioni regionali di controllo (*"per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione"*) e la Sezione controllo Enti (*"per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge n. 259 del 1958"*).

Considerato che il Comune di Corleto Monforte è un ente locale della provincia di Salerno, questa Sezione regionale ha competenza ad effettuare la verifica ex art. 5, comma 3, TUSP.

6. Conformità dell'atto alle modalità previste dall'art. 7 del TUSP

Ai sensi dell'art. 7, co. 1, TUSP *"la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con: (...) d) delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche"*.

Nel caso sottoposto all'esame della Sezione si tratta della delibera n. 9 del 2.4.2024 adottata dal Consiglio Comunale, organo titolare del potere deliberativo in materia.

Pertanto, l'operazione, sotto questo specifico profilo, è stata deliberata in conformità a quanto disposto dall'art. 7, co. 1, TUSP.

7. Vincoli tipologici (art. 3 TUSP) e finalistici (art. 4 TUSP)

Gli articoli 3 e 4 del TUSP dispongono, rispettivamente, che *"le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"* (art. 3) e che *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* (art. 4). Il comma 7 dello stesso articolo 4 del d.lgs. n.175/2016 prevede che *"sono altresì ammesse le partecipazioni, dirette e indirette, nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili"*.

Ai sensi dell'art. 4 TUSP, dunque, le partecipazioni in società da parte delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate ad un duplice vincolo finalistico: quello generale di scopo di cui al comma 1, consistente nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali e quello di attività, poiché la società deve realizzare come proprio oggetto sociale quanto previsto dai successivi commi del medesimo articolo 4 o del successivo art. 4 bis introdotto dall'art. 25 bis del D.L. 152/2021.

L'atto deliberativo in esame riguarda la costituzione di una comunità energetica rinnovabile secondo il modello giuridico-amministrativo della *"Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS"*.

Si tratta, quindi, di una società cooperativa (artt. 2511 c.c. e ss.) di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del Codice civile, come definito dallo stesso TUSP, art. 2, comma 1.

Lo Statuto della costituenda società, all'art. 40, prevede *"Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative e in particolare per quelle a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dalla legislazione speciale (ivi compresa la normativa in materia di cooperative di comunità) e dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Il superamento dei limiti stabiliti dall'art. 2519 cod. civ. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare senza indugio l'assemblea per le necessarie modificazioni dello Statuto."*

In ordine poi alla qualifica di impresa sociale, l'art.1 comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106) recita che: *"Le disposizioni del presente decreto si applicano in quanto compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175"*.

Nella più recente evoluzione dottrinale la nozione di impresa interna ed euro unitaria non presuppone finalità lucrative e l'impresa sociale è una *"qualifica"* che non modifica la natura giuridica dell'organizzazione che assume (cfr. Deliberazione Sez. Reg. Controllo per la Campania n.100/2024).

Dall'atto costitutivo allegato (Articolo 1) risulta che è costituita *"ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e ai sensi della legge della Regione Campania n.1 del 2 marzo 2020, e successive modifiche ed integrazioni, una società cooperativa con la qualifica di impresa sociale sotto la denominazione: "SOCIETA' COOPERATIVA COMUNITA'ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE di _____ IMPRESA SOCIALE -E.T.S. " (in sigla: "COOP CER DI _____").*

L'acquisto della partecipazione in una società cooperativa rientra nell'alveo dei tipi societari enucleati dall'art. 3 TUSP benché l'istituto della comunità energetica rinnovabile si iscriva nella logica del terzo settore e coinvolga il tema dei beni comuni. (Deliberazione Sez. Reg. LOMBARDIA/137/2023/PASP).

Con riferimento ai vincoli finalistici, dalla lettura dell'art. 4 comma 3 dello Statuto della costituenda società emerge come l'obiettivo prevalente sia quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai soci o membri o alle aree locali in cui opera (...) promuovendo l'installazione di impianti per la produzione e fornitura di energia da fonti rinnovabili. Da una attenta analisi delle norme statutarie si rileva come tale scopo non sia esclusivo ma conviva con altri ulteriori, diversi e molteplici scopi sociali. Lo Statuto (art.4, comma 4) riporta che *"La*

SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE DI _____ IMPRESA SOCIALE -E.T.S opererà in via principale negli ambiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del terzo Settore", procedendo con la successiva elencazione degli interventi e delle attività.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto si evidenzia che la ampiezza dell'oggetto sociale, le diversificate e articolate attività previste per la costituenda società, si discostano dalle funzioni proprie delle CER previste dalla legislazione europea e nazionale. Inoltre, non tutte dette attività possono essere ricondotte a finalità istituzionali di un Ente locale, come indicate nell'art. 4 e 4 bis del TUSP.

7.1 Le comunità energetiche rinnovabili (CER)

Le comunità energetiche rinnovabili (CER) sono soggetti giuridici autonomi che si fondano sulla partecipazione aperta e volontaria anche di imprese (per le quali tale attività non costituisca l'attività principale), enti territoriali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi e del terzo settore e le amministrazioni rientranti nell'elenco Istat, che abbiano sede nel territorio dei comuni, con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in cui sono ubicati gli impianti di produzione.

La disciplina euro-unitaria delle CER si rinviene nell'art. 22 della Direttiva Ue 2018/2001 dell'11 dicembre 2018 sulla promozione e l'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La citata Direttiva (UE) 2018/2001 ha previsto modelli organizzativi sperimentali e innovativi, caratterizzati dal decentramento decisionale e operativo, volti a fornire benefici alle comunità locali, con una partecipazione aperta e condivisa di più soggetti, pubblici e privati, i quali insieme formano una comunità di utenti e consumatori di energia rinnovabile.

L'obiettivo comunitario viene realizzato attraverso la costituzione, con le modalità previste dai singoli ordinamenti nazionali, di comunità di energia rinnovabile, quali peculiari figure organizzative basate su una partecipazione aperta e volontaria della collettività locale, volte a soddisfare il bisogno energetico attraverso la produzione e il consumo condiviso dell'energia da fonti rinnovabili, oltre che a valorizzare e incentivare l'energia elettrica condivisa, in virtù di incentivazioni tariffarie previste per la remunerazione dell'impiego condiviso di energia da fonti rinnovabili (decreto MISE 16.9.2020).

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di definire la produzione di energia da fonti rinnovabili come attività d'interesse pubblico (cfr., Cons. St., sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201; Cons. St., sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983; Cons. St., sez.

IV, 28 marzo 2022, n. 2242). La condivisione, l'accumulo e la vendita della stessa - purché avvenga nel rispetto dell'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021 - sono tendenzialmente in linea con le attività delle comunità energetiche.

La disciplina italiana è invece contenuta, in primis, nell'art. 42-bis del d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 (cd. Milleproroghe) convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, che ha preceduto il recepimento della Direttiva Red II, introducendo una disciplina sperimentale rivolta a impianti di piccole dimensioni (fino a 200 kW). Il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 ha quindi attuato la Direttiva UE 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Il decreto introduce alcune misure specifiche per gli edifici con l'obiettivo di accelerare il percorso della transizione energetica e di contribuire a conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione parziale fissati per il 2030 e di decarbonizzazione totale del settore entro il 2050.

In data 6 dicembre 2023 è stato adottato -in attuazione del d.lgs. n. 199/2021- il decreto ministeriale che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione e definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Anche il legislatore regionale campano è intervenuto in materia con la Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante *"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"*.

Il riferito intervento normativo ha statuito, all'art. 1, che: *"La Regione, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento a quelle situate in territori montani e marginali, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità. La Regione promuove e sostiene le cooperative di comunità che perseguono lo scopo di soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità sociale ed economica della vita, attraverso il mantenimento dei servizi, la creazione di offerta di lavoro e lo sviluppo di attività economiche ecosostenibili. Inoltre, "La Regione sostiene le attività delle cooperative di comunità attraverso contributi destinati alla realizzazione dei progetti integrati, promuovendo il carattere multifunzionale della cooperativa di comunità, il perseguimento della pluralità di obiettivi sociali ed economici e la possibilità di realizzare più scambi mutualistici"*.

Con specifico riferimento alle CER, la Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, nella Deliberazione n. 35/2024/G afferma che la CER deve costituirsi come soggetto giuridico autonomo avente le seguenti caratteristiche:

a. oggetto sociale prevalente: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui opera, non quello di ottenere profitti finanziari;

b.i cui soci o membri che esercitano potere di controllo sono:

- persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

c. prevedere una partecipazione aperta e volontaria;

d. per quanto riguarda le imprese private, la partecipazione alla comunità non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale e devono essere PMI;

e. prevedere che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto CACER, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione. La Comunità deve inoltre essere proprietaria o avere la piena disponibilità o il controllo degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.

Nella deliberazione citata (n.35/2024/G) si afferma che nel decreto del 6.12.2023 *"è stato specificato meglio che i membri delle CER devono essere PMI e la partecipazione non deve costituire attività industriale principale"*, oggetto dell'incentivazione non è l'impianto, bensì *"la condivisione dell'energia e non a livello di rete nazionale, quanto piuttosto di configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche. Ciò in vista dell'ottenimento di risultati non tanto e non soltanto economici e remunerativi quanto sociali ed ambientali"*.

Le comunità energetiche sono quindi rappresentate dai soggetti sopra richiamati che, in qualità di produttori e/o consumatori, possono unirsi, anche attraverso soggetti aggregatori, per produrre e condividere l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed esercitare in modo istituzionalizzato una serie di attività che spaziano dalla generazione, distribuzione, consumo, vendita e conservazione dell'energia rinnovabile il cui obiettivo finale è quello di fornire, alla comunità e all'area locale in cui la CER opera, benefici di tipo economico, sociale e ambientale. Si tratta di una configurazione organizzativa necessariamente aperta e volontaria, fermo restando il possesso dei requisiti di tipo tecnico disciplinati da ARERA e dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) e, nel caso di imprese private, che la loro partecipazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. (cfr. Deliberazione FVG/ 52 /2023/PASP). La partecipazione dei cittadini, degli operatori economici privati e delle autorità locali a progetti rientranti nell'ambito delle energie rinnovabili -attraverso le comunità energetiche- può senz'altro comportare un notevole valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione a livello locale e di accesso a capitali privati aggiuntivi, con incremento degli investimenti sul territorio, delle possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica (cfr. anche Considerando n. 70 della Direttiva (Ue) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018). Ne sono testimonianza la previsione di uno specifico intervento di sostegno alle comunità energetiche e alle strutture collettive di autoproduzione per i Comuni con meno di 5.000 abitanti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, M2C2I1.2).

8. Forma societaria e obbligo di motivazione analitica (art. 5 comma 1)

Le sopra indicate finalità meritorie, cui le comunità energetiche sono volte, non possono tuttavia ritenersi di per sé sufficienti a suffragare le ragioni relative alla costituzione della società in esame. A conforto di ciò milita il dato testuale, invero, nessuna previsione della legislazione europea, nazionale e regionale, né il TUSP esonerano l'Amministrazione procedente dall'onere motivazionale rafforzato.

Inoltre, l'atto deliberativo non risulta analiticamente motivato in ordine alla infungibilità dello strumento societario e, in particolare, del tipo di società prescelto rispetto ad altri moduli organizzativi.

Il Collegio rammenta, in linea generale, che il predicato dell'indispensabilità, legato alle partecipazioni coerenti con i fini istituzionali dell'ente, deve essere

individuato sotto il profilo della infungibilità dello strumento societario rispetto ad altre differenti forme organizzative o della stretta necessità dell'attività svolta dalla partecipata rispetto al conseguimento della *mission* istituzionale. L'esito di tali valutazioni deve confluire nella "*motivazione rafforzata*" richiesta dall'art. 5, comma 1, TUSP.

Il quadro regolamentare all'interno del quale si colloca l'operazione societaria in discorso è costituito da una pluralità di disposizioni legislative: alcune specifiche sulle caratteristiche proprie del modello astratto "*comunità energetiche rinnovabili*"; altre di portata generale prescritte dal TUSP, alla cui osservanza le Amministrazioni precedenti sono tenute ogni qual volta decidano di realizzare una finalità pubblica mediante ricorso al modulo organizzativo di tipo societario.

Il punto di contatto tra la disciplina di settore (ad esempio, art. 31 del d.lgs. n. 199/2021) e quella generale (i.e., d.lgs. n. 175/2016) risiede nel valutare, in primo luogo, se il modulo organizzativo societario sia il modello strettamente necessario per la comunità energetica rinnovabile, anche in ragione del principio di neutralità alla "forma", coniato dalla legislazione europea e replicato in quella nazionale; poi, nell'individuazione del "tipo" societario, tra quelli consentiti dall'art. 3, comma 1, del TUSP, più funzionale alle esigenze che emergono nel caso concreto (ossia, nella fattispecie, le caratteristiche proprie di una comunità energetica), in base alla normativa di settore (ad esempio, autonomo soggetto giuridico, principio di libera entrata e uscita dei membri della comunità etc.). Tali valutazioni dell'Ente, devono, poi, confluire nell'atto deliberativo, eventualmente anche attraverso la tecnica della motivazione *per relationem*, indicando, in questo caso, l'atto richiamato da rendersi disponibile secondo le forme ordinarie di pubblicità. (v. Deliberazione Sez. Reg. Controllo per la Campania n.100/2024).

Questa Sezione ritiene che l'atto deliberativo all'esame presenti significative carenze motivazionali in ordine alla stretta necessità dello strumento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali. Invero, circa la indispensabilità della partecipazione societaria, occorre muovere dalla considerazione che la disciplina europea e nazionale in materia non indica espressamente la "veste giuridica" da attribuire alla comunità energetica rinnovabile, lasciando così libertà di forme.

Poiché la legge non prevede "*espressamente*" la costituzione delle CER nella forma giuridica societaria, vi è la necessità di una motivazione qualificata ai sensi dell'art. 5, comma 1 TUSP. Deve quindi essere fornita adeguata motivazione sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, al fine di dimostrare che

la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile, anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La motivazione della deliberazione in esame risulta carente anche con riferimento alla valutazione della praticabilità di soluzioni alternative in modo da dimostrare la proporzione tra il mezzo e il fine e, dunque, la ragionevolezza della scelta di addivenire alla costituzione di un organismo societario.

Ad avviso della Sezione l'atto consiliare non contiene una adeguata motivazione sulle ragioni per le quali l'Amministrazione abbia ritenuto di ricorrere allo strumento societario della "Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile - Impresa Sociale ETS".

9. Convenienza economica e sulla sostenibilità finanziaria

L'art. 5, comma 1, TUSP richiede che il provvedimento adottato dall'Amministrazione contenga un'analitica motivazione anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato, sia in ordine alla compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

La normativa citata impone all'Amministrazione procedente di inserire, nelle motivazioni della delibera di costituzione e di acquisto di una partecipazione e nei relativi allegati anche gli elementi economico-finanziari che rendano possibile la verifica di conformità dell'atto ai sopra riferiti parametri normativi.

Vanno pertanto effettuati necessari approfondimenti istruttori che sorreggono la scelta finale dell'Ente, da sottoporsi poi alla nuova forma di scrutinio riservata alla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/22).

In merito alla sostenibilità finanziaria, nella richiamata deliberazione n. 16 del 2022 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti si è evidenziato che tale concetto *"assume una duplice accezione: una di tipo oggettivo, concernente le caratteristiche proprie dell'operazione di investimento societario che l'amministrazione intende effettuare; l'altra di carattere soggettivo, tesa a ponderarne gli effetti in relazione alla situazione finanziaria specifica dell'ente pubblico interessato.*

Sotto il primo versante, la sostenibilità finanziaria si riferisce, quindi, alla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale,

l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. (...) la sostenibilità finanziaria sul piano oggettivo dell'operazione di investimento societario deve essere attentamente scandagliata dall'Amministrazione pubblica, nell'ambito del proprio iter istruttorio interno, facendo ricorso agli strumenti messi a disposizione dalle scienze aziendalistiche. Tra di essi, senza pretesa di esaustività, va richiamata la necessità che l'atto deliberativo di costituzione societaria o di acquisizione di partecipazioni sia quanto meno suffragato dallo sviluppo di un approfondito Business Plan (o di forme analoghe di analisi di fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare o proseguire.

Sotto il secondo profilo, come accennato, la sostenibilità finanziaria dell'operazione di costituzione o di acquisto di partecipazioni societarie deve essere valutata con riguardo alla situazione specifica dell'Amministrazione procedente. Dovrà, in tale sede, darsi conto della compatibilità degli investimenti finanziari iniziali e dei successivi trasferimenti eventualmente previsti nel BP con gli strumenti di bilancio, tenendo anche conto dei profili di onerosità indiretta eventualmente scaturenti dall'acquisizione della qualifica di socio, ad esempio quelli di carattere organizzativo per l'esercizio delle ordinarie funzioni di controllo sull'organismo partecipato (si pensi a titolo esemplificativo al sistema di controllo interno sulle società partecipate non quotate ai sensi dell'art. 147-quater del TUEL). In questo ambito valutativo, le amministrazioni locali devono considerare anche gli accantonamenti che saranno tenute a stanziare, ai sensi dell'art. 21 TUSP, a fronte di eventuali perdite evidenziate nel BP negli esercizi successivi a quello di costituzione della società o acquisizione della partecipazione".

Il Comune ha riferito di voler acquistare n. 10 quote della costituenda società per una somma complessiva pari ad € 500,00, dando atto che la quota associativa è di €50,00 e senza nulla specificare sulla disponibilità in bilancio di tale somma.

A questo proposito è tuttavia doveroso segnalare che il TITOLO IV (PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE) dello STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA DI COMUNITA'ENERGETICA RINNOVABILE E SOLIDALE IMPRESA SOCIALE – E.T.S." che è stato trasmesso a questa Sezione, all'art.16 (Elementi costitutivi) testualmente prevede che: *"Il patrimonio della Cooperativa è costituito:*

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna del valore di euro 25,00(venticinque/00);

2) *dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci receduti;*

3) *dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci;*

4) *dalla riserva straordinaria;*

5) *da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge. Ciascun socio non può detenere una quota di partecipazione al capitale superiore ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per Statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società".*

Vi è quindi una evidente discrasia tra quanto stabilito nella deliberazione dell'Ente e quanto riportato nello Statuto con riferimento al valore della quota associativa. Ancora sul tema c'è da evidenziare che l'atto costitutivo, all'articolo 4 indica che il patrimonio sociale è ripartito in un numero illimitato di quote nominative *"del valore minimo di euro ____,00 (_____ virgola zero zero) cadauna"*, alimentando così ulteriori incertezze. Anche la parte sul patrimonio sociale iniziale sottoscritto è lasciata in bianco e l'osservazione che si tratti di una bozza di atto costitutivo non è comunque superabile se si considera la carenza delle informazioni necessarie.

L'art. 2521 e l'art.2522 c.c. prevedono rispettivamente che l'atto costitutivo debba indicare, tra l'altro, la quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale, e che per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.

Le mancate informazioni, unitamente alla assenza di previsione di spesa e di copertura finanziaria a carico del Comune costituiscono senza dubbio elementi di criticità, come ricorda Corte costituzionale quando afferma che *"l'individuazione della copertura deve essere contestuale alla previsione dell'onere, oltreché congrua e attendibile"* (sentenze n. 51 del 2023, n. 226, n. 156 e n. 106 del 2021 e n. 197 del 2019).

La Sezione rileva che in un quadro così tratteggiato, non può ritenersi assolto l'onere motivazionale richiesto dall'art. 5, co. 1, TUSP.

Invero, come già sopra esposto, secondo gli insegnamenti del giudice della nomofilachia (Corte dei conti SSRR 16 del 2022), tra gli strumenti principali di analisi si annovera il *Business Plan* (o altro documento equipollente), che deve fornire gli elementi descrittivi relativi all'operazione societaria che si intende eseguire. Nel caso di acquisto di partecipazioni occorrerà fornire un quadro della società in cui si intende investire che ne riepiloghi l'evoluzione operativa ed economica degli ultimi esercizi;

nel caso di nuova iniziativa sarà necessario esternare le linee generali del progetto, con particolare riferimento al contesto del mercato di riferimento, in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente, e al posizionamento strategico che la società si prefigge di conseguire.

Sulla base delle proiezioni del *Business Plan* dovranno essere sviluppate le previsioni finanziarie, sia di conto economico (quindi riportando le stime dei costi e dei ricavi) sia relative ai *cash flow* complessivi, ossia ai flussi finanziari derivanti dalle varie aree gestionali (attività operativa, attività di investimento e attività di finanziamento come definiti nel principio contabile OIC 10 "Rendiconto finanziario").

Ancora, secondo le SS.RR.: *"Parimenti, l'esercizio di previsione deve riguardare la situazione patrimoniale prospettica della società che ci si accinge a costituire o partecipare, delineandone l'evoluzione delle attività (liquide, correnti o immobilizzate) e delle relative fonti di finanziamento (passività e patrimonio netto). Le previsioni del BP devono essere accompagnate da apposite note esplicative che, nel rispetto dei principi di trasparenza e chiarezza, ne espongano le ipotesi di sviluppo. Andrà in particolare esplicitata la natura dei ricavi (ad esempio se consistenti in trasferimenti pubblici o ricavi da prestazioni di beni e servizi) e la relativa struttura (quali le ipotesi circa la determinazione del fatturato in termini di volumi e i prezzi dei prodotti/servizi resi); specularmente dovrà essere descritta la composizione ed evoluzione dei costi, sia variabili sia fissi, con specifico riguardo a quelli strutturali, quali le esigenze di personale e gli oneri finanziari. Ciò anche al fine di mettere in luce il momento di pareggio aziendale ("break even point") in cui il flusso atteso di ricavi sarà in grado di garantire la copertura dei costi complessivi stimati. Nella prospettiva della trasparenza e della semplificazione, le proiezioni economico-finanziarie del BP possono essere opportunamente accompagnate dall'elaborazione di alcuni indicatori di bilancio, i quali restituiscono, in via sintetica, valutazioni sui principali aspetti gestionali: quali la redditività, la liquidità e l'indebitamento. In questo quadro, il principio di prudenza richiama l'opportunità di integrare l'analisi del BP con l'individuazione dei rischi principali legati all'iniziativa, in grado di incidere sulle proiezioni finanziarie sviluppate. Ciò consente, attraverso l'analisi di sensitività, di definire anche scenari alternativi, più avversi rispetto a quello di base utilizzato per le previsioni, mettendone in luce le conseguenze sui risultati delle stime effettuate."*

Nel caso di specie, la deliberazione e la relazione nulla riferiscono, in concreto, in relazione alla previsione di un *Business Plan* (o forme analoghe di analisi di

fattibilità) dell'attività di impresa che si intende avviare. Né vi è alcuna specifica o previsione/proiezione finanziaria sui costi da sostenere per il funzionamento del servizio o sugli investimenti necessari per la creazione delle infrastrutture, né vi sono riferimenti alle disponibilità di bilancio e alla allocazione nelle scritture contabili dell'Ente.

La Sezione ritiene che ciò costituisca una rilevante criticità in considerazione dell'evenienza che, proprio al fine di vagliare la sostenibilità e la convenienza dell'operazione, si rivela indispensabile che l'iniziativa adottata sia supportata da informazioni puntuali sulle prospettive della società relativamente alla gestione economico-patrimoniale, alle spese funzionamento e agli obiettivi di efficienza gestionale ed amministrativa, onde dar conto che la forma giuridica individuata sia la migliore alternativa possibile anche con riferimento ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Sul piano della sostenibilità finanziaria oggettiva, il Comune non ha prodotto alcun piano previsionale della costituenda società, né una minima informazione con riferimento allo stato patrimoniale e al conto economico.

L'Ente, oltre a non depositare un *business plan*, non si è in alcun modo soffermato (e non ha compiuto, al riguardo, alcuno sforzo motivazionale) sulla capacità della società di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale, l'equilibrio economico-finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Neppure si rinvencono informazioni sulla capacità della società di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività rispetto al capitale investito. L'unico dato a disposizione sul patrimonio sociale è dato dalla quota del Comune, pari a 500,00 euro. Non è dato comprendere quali approfondimenti o verifiche siano stati svolti al riguardo.

In conclusione, alla luce di quanto sopra, la Sezione ritiene carente il provvedimento in esame per quanto riguarda il quadro economico dei costi da sostenere per avviare l'operazione, nonché di quelli che si prevede di sostenere a regime, oltre all'ammontare degli investimenti ritenuti necessari per il buon esito dell'iniziativa.

10. Consultazione dello schema di atto deliberativo e compatibilità dell'intervento con la disciplina in materia di aiuti di stato ex artt. 5, comma 2, e 7 del T.U.S.P.

In ordine al primo profilo, va ricordato che l'art. 5, comma 2, TUSP (seconda parte) recita: *"Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica..."*.

La previsione normativa appare in linea con la tendenza legislativa - divenuta più forte negli ultimi anni e in linea con le *best practices* europee - di introdurre, per progetti aventi un potenziale impatto sulle comunità amministrate, momenti istituzionalizzati di "confronto", dando maggiore effettività al coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi rispetto alla realizzazione dello specifico intervento pubblico. Difatti questi ultimi, intervenendo nella fase antecedente all'adozione dell'atto, consentono all'amministrazione di acquisire ogni elemento utile ai fini della determinazione finale. (v. Deliberazione Sez. Reg. Controllo per la Campania n.100/2024).

La deliberazione consiliare n.9 del 2.4.2024 non riporta dati o informazioni relative all'adempimento previsto e cioè sull'avvenuta consultazione pubblica sullo schema di atto deliberativo di costituzione della società.

Con riguardo al secondo profilo, l'art. 5, comma 2, prima parte, T.U.S.P. recita: *"L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

Sul punto, la Sezione richiama l'attenzione sulla circostanza per cui la valutazione dell'Amministrazione in merito alla compatibilità dell'intervento con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (artt. 107 e 108 TFUE) deve essere supportata da un'adeguata attività istruttoria, tesa ad evidenziare l'assenza di potenziali rischi di lesione della concorrenza che il legislatore intende presidiare (cfr. ex plurimis, Corte Cost., sentenza n. 142/2018). La delibera dell'Ente n.9/2024 non contiene riferimenti in merito a tale aspetto.

Conclusioni

Alla luce delle su estese considerazioni, il Collegio ritiene di esprimere, ex art. 5, comma 3, TUSP, parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune di Corleto Monforte (SA) della *"Comunità Energetica Rinnovabile – Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS"*.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- esprime, per le ragioni indicate in parte motiva, parere negativo in ordine alla costituzione da parte del Comune di Corleto Monforte (SA) della "*Comunità Energetica Rinnovabile – Cooperativa di Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale – impresa sociale ETS*";
- dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, all'Amministrazione interessata entro cinque giorni dal deposito;
- ordina, ai sensi dell'art. 5, comma 4, TUSP, all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, entro cinque giorni dalla ricezione, sul proprio sito internet istituzionale.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 29 maggio 2024.

Il Magistrato Relatore
Giovanna Olivadese

Il Presidente
Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il
4 giugno 2024
Il Direttore della Segreteria
(Dott. Giuseppe Imposimato)